

TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE TERZA CIVILE -

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Monica Manzato, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 05.04.2016 pronuncia la seguente

ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n.7146/2015 promosso con ricorso depositato in Cancelleria il 09.09.2015

da

, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ippolito D'Avino

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, rappresentato e difeso dal Presidente Coordinatore della Commissione Territoriale

resistente

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n.35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n.150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, del 15.07.2015

Con ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 depositato in Cancelleria in data 09.09.2015, il ricorrente, di cittadinanza Maliana, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, in epigrafe indicato, notificatogli in data 11.08.2015, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

e cresciuto a Diagoute Camara e di essere stato vittima nel suo Paese di origine di "una vera e propria guerra" tra la sua famiglia ed un'altra vicina a causa di un terreno che secondo la sua famiglia le apparteneva da secoli, mentre l'altra famiglia ne rivendicava il possesso; che nell'ambito di tale situazione è stato necessario l'intervento del Sindaco e della polizia per cercare di sedare il conflitto; che il Sindaco, non essendo riuscito a sedare gli animi, ha sequestrato il terreno oggetto di contesa e la polizia ha fatto arrestare tutti coloro che erano coinvolti attivamente nello scontro, lui compreso; ha, quindi, lamentato una non corretta valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa ed ha chiesto, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata, il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale ex art. 10 Cost, ed in via ancora ulteriormente subordinata, il diritto al rilascio di un permesso per motivi umanitari ex artt. 5. comma 6, 10, comma 4, e 19, comma 1, del D.Lgs n.286 del 1998.

Il Ministero dell'Interno si è costituito con memoria difensiva e di costituzione in giudizio depositata in Cancelleria in data 25.03.2016, difendendo l'operato della Commissione Territoriale e contestando le affermazioni del ricorrente ritenute infondate per le ragioni



tutte esposte nelle proprie difese; ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'udienza del 05.04.2016 è stata effettuata l'audizione del ricorrente, assistito da un interprete, all'esito della quale il suo procuratore ha prodotto memoria integrativa con allegati documenti e giurisprudenza successiva alla data di deposito del ricorso, autorizzata dal giudice.

Nessuno è comparso per il Ministero, Il giudice si è riservato la decisione.

Ciò precisato, occorre rilevare che il D. Lgs. n.251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L.n.722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato con L.n.95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

In particolare, l'art.2 lett. a) del suddetto D. Lgs. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

E' definito rifugiato, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e) e f) della normativa in questione, il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". Ai fini della valutazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato l'art. 7 del medesimo testo normativo dà la definizione di "atti di persecuzione", precisando, al comma 1, che essi devono essere a) sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violenza grave dei diritti umani fondamentali; b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a); tali atti, a tenore del successivo comma 2, possono assumere la forma di: 1) atti di violenza fisica e psichica, compresa la violenza sessuale; 2) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per la loro natura o attuati in modo discriminatorio; 3) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; 4) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; 5) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; 6) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Il seguente art. 8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e di opinioni politiche. Lo stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli autori di persecuzione attribuiscano quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale.

Add

Il timore di persecuzione per i motivi normativi previsti, inoltre, può sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di

Sulla scorta di ciò sì ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n.4674/97) e sì richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda

formulata (Cass. S.U. n.27310/08).

E', invece, definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria, a tenore dell'art.2, comma 1, lett. g) c h) del D. Lgs. n.251/2007, il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art.14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Il danno grave viene individuato dal successivo art. 14 della normativa nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata

in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

A sua volta, l'art.5 del medesimo D. Lgs. n.251/2007, identifica come <u>responsabili sia della persecuzione che del danno grave</u>: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art.6 comma 2, contro persecuzioni e

danni gravi.

Occorre evidenziare, alla luce delle domande svolte in via ulteriormente subordinata dal ricorrente, che il nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero delineato dalle norme sopra esaminate, pur introducendo la nuova misura tipica della protezione sussidiaria, non esclude la tutela residuale costituita dal rilascio di un permesso di soggiorno motivato da ragioni umanitarie (Cass. n. 4139/2011) e che l'istituto della c.d. protezione umanitaria continua, quindi, a trovare fondamento nel combinato disposto degli art. 32 co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 5 co. 6 d.lgs. 286/1998). Diversamente, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto d'asilo costituzionale ex art.10, comma 3, Cost, può dirsi attuato mediante il sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale presenti nel nostro ordinamento: rifugio politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria, sicché è da ritenersi interamente assorbito da tali misure. Afferma, infatti, la Suprema Corte di Cassazione che "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n.251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi



abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione" (Cass. ord. 15466/2014).

In sostanza, non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale (Cass. Ord. 10686 del 2012).

Infine, in tema di onere probatorio l'art.3, sempre del decreto legislativo n.251/2007, dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tuttì gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda stessa; tuttavia, qualora taluni elementì o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Dal complesso della norma risulta pertanto che la prospettazione del ricorrente deve essere suffragata da prove e nel caso in cui ciò non sia avvenuto, occorre procedere ad una valutazione dell'attendibilità e della verosimiglianza dei fatti esposti, tenendo presente i criteri di valutazione legislativamente definiti.

Sul punto la giurisprudenza ha precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; il giudice, infatti, attraverso i propri poteri officiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n.27310). In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del gludice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - il quale dispone all'art.8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (Cass. Sez. Un. 17.11.2008 n.27310).

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale, nella specie di protezione sussidiaria, previste dal D. Lgs. n.251/2007, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n.14998 del 16.07.2015).



Nel caso in esame, la Commissione Territoriale ha ritenuto che la vicenda narrata, legata alla proprietà di un terreno conteso fra la sua famiglia ed un'altra, non è credibile e anche se lo fosse si inquadrerebbe in una contesa di natura civilistica risolvibile con strumenti ordinari.

Orbene, dal momento che non sono state fornite prove documentali a sostengo della domanda di protezione internazionale in relazione alla situazione soggettiva del richiedente, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della vicenda personale dallo stesso reso sia dinnanzi alla Commissione Territoriale che a questo giudice.

La specifica vicenda dedotta in ricorso, che avrebbe indotto suo Paese d'origine, si sostanzia nel timore, dichiarato anche al giudice, "di venire ucciso dalla famiglia Camara", ovvero la famiglia che ha rivendicato la proprietà del terreno da sempre coltivato dalla propria famiglia. Tale timore, tuttavia, non appare credibile e concreto considerato, da un lato, il lungo tempo trascorso dall'episodio più grave di scontro che lo avrebbero costretto a lasciare il suo Paese (il ricorrente ha riferito al giudice che all'epoca aveva circa 15 anni per cui, essendo nato nel 1988, correva l'anno 2003) senza che abbia riferito di ulteriori successivi episodi di gravità analoga, dall'altro, il fatto che la sua famiglia continua a vivere nel Paese d'origine ed a coltivare il terreno conteso (Diakite Hamed ha riferito al giudice che "attualmente la situazione si è tranquillizzata ma non è completamente risolta. Il terreno continua ad essere coltivato dalla mia famiglia anche se la famiglia Camara continua a rivendicarne la proprietà", ed ancora "I problemi tra le due famiglie ci sono sempre stati a causa del terreno"). In ogni caso, anche muovendo dalla premessa che la vicenda esposta sia vera, non risultano comunque soddisfatti i requisiti normativi previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in particolare la vicenda stessa non è originata da motivi di persecuzione connessi a ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, bensi da dissapori di natura privata; né è configurabile in capo al richiedente un rischio effettivo di subire un danno grave nelle forme di cui all'art.14 lett. a) e b) del D.Lgs. n.251/2007.

Occorre, tuttavia, esaminare la situazione sotto il profilo della sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art.14, lett.c), del citato D.Lgs., ipotesi neppure considerata dalla Commissione Territoriale nel provvedimento impugnato e la cui sussistenza è invece negata nella memoria difensiva di costituzione in giudizio laddove, all'esito di una interpretazione non condivisa da questo giudice del dettato normativo ed in particolare del principio di "ricollocamento interno", assume che non risulta che "la zona di origine del richiedente sia stata o sia attualmente interessata da condizioni di violenza indiscriminata legata a un conflitto armato".

Invero, l'art.14 lett.c) del D.Lgs. n.251/2007, che considera danni gravi per il riconoscimento della tutela sussidiaria la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ed internazionale, è stato introdotto in attuazione della direttiva 2004/83 CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (c.d. "Direttiva Qualifiche").

Gli artt.2 lett. e), e 15 lett. c), della Direttiva riguardano appunto il riconoscimento della protezione sussidiaria a civili esposti ad "una situazione di minaccia grave e individuale

BH)

derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", così come previsto dal menzionato art.14 del D. lgs, n.251/2007.

Orbene, in una nota del gennaio 2008, l'UNCHR (agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico, mentre con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.

Sempre secondo l'Agenzia suindicata, la finalità dell'art.15 lett. c) - il suo "valore aggiunto" - consiste proprio nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché "anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria sulla base dell'art.15 lett. c) dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone".

Ed ancora, la Corte di Giustizia (sentenza n.172 del 2009 caso Elgafaji contro Paesi Bassi, nonché la più recente 30.01.2014 caso Diakitè n.285 del 2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art.14 lett. c) e riguardante "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. L'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". Il principio esposto dalla Corte di giustizia ha trovato puntuale applicazione in situazione di pericolo oggettivo derivante da violenza indiscriminata perché non controllata dalle autorità statuali in Cass. n.8281 del 2013. Non è necessario, alla luce dei principi esposti, cui i giudici italiani sono vincolati attraverso l'obbligo d'interpretazione conforme, che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio quando è possibile evincere dalla situazione generale del paese che la violenza è generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali. Al fine di escludere la protezione sussidiaria nell'ipotesi sub c) del citato art.14 sono pertanto necessarie due condizioni: una oggettiva riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese, l'altra soggettiva riguardante la condizione personale. La prima deve essere caratterizzata dal riscontro rigoroso dell'effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva o privata (quando caratterizzata da frequenza quotidiana o da cadenze temporalmente significative) da parte delle autorità statuali; la seconda che il rientro esponga il cittadino straniero al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata. In conclusione, al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del citato art.14 lett. c) non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella

quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto delle autorità statuali (Cass. ord. 07.07.2014 n. 15466).

Nel caso in esame, le considerazioni svolte consentono di escludere che si possa configurare l'esistenza di una minaccia grave ed individuale per la vita del ricorrente in relazione diretta e causale con la condizione soggettiva da questi narrata.

Con riferimento alla condizione del paese d'origine, invece, è da ritenere pacifico che nel nord del Mali persiste una grave situazione di insicurezza e incertezza che impone di sospendere i rimpatri forzati verso questa zona del paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, come affermato nella circolare n.346 del 29.01.2014 del Ministero dell'Interno-Commissione nazionale per il diritto di asilo (che richiama l'informativa dell'UNCHR sui rimpatri in Mali del gennaio 2014).

Dalle informazioni assunte e dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente risulta, inoltre, che il Mali di oggi è nuovamente interessato da un allarmante e violento conflitto sociale e civile che si sta inevitabilmente estendendo anche nella parte centrale e settentrionale del Paese.

I siti internet consultati, tra cui www.internazionale.it/tag/paesi/mali, danno conto di numerosi atti terroristici perpetrati contro civili, militari e appartenenti alle Forze di Pace dell'O.N.U. A partire da marzo 2015 fino all'attualità si segnalano in particolare i seguenti fatti:

-il 5 febbraio 2016 attacco a Timbuctu presso la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu:

-il 18 dicembre 2015 tre persone sono rimaste uccise a Timbuktu, in Mali, avanti alla stazione radio Tahamint;

-il 28 novembre 2015 tre morti durante un attacco terroristico a una base dell'Onu in Mali; -il 20 novembre 2015 attacco terroristico all'Hotel Radisson di Bamako, capitale del Mali (situata nel sud del Paese), in cui sono state prese in ostaggio più di 180 persone e le vittime sono state almeno 21;

-il 7 agosto 2015 ci sono stati almeno 8 morti nell'attentato contro un hotel in Mali, a Severe, a 600 chilometri dalla capitale Bamako;

-l'8 luglio 2015 è stato ucciso in Mali un leader di Al Quaeda;

-sempre a luglio 2015 l'esercito ha ucciso nella regione del Sikasso (nel sud del Mali) 30 jihaidisti in un campo terroristico;

-il 27 giugno 2015 degli jihadisti hanno attaccato una città del Mali occidentale, Nara, che si trova ad una trentina di chilometri a sud del confine con la Mauritania. Questo attacco ha avuto luogo dopo appena una settimana dalla firma di un accordo di pace tra il governo e i gruppi tuareg e di jihadisti che dal 2012 destabilizzano la parte settentrionale del paese;

-il 20 maggio 2015 due dei principali capi jihadisti della regione del Sahel sono stati uccisi nel nord del Mali dalle forze speciali francesi;

-il 18 maggio 2015 tre soldati maliani sono stati uccisi in un attacco nel nordovest del paese dei ribelli del coordinamento dei movimenti dell'Azawad (Cma) nel nordovest del paese. L'attacco è avvenuto tre giorni dopo la firma di un accordo di pace tra i rappresentanti del governo del Mali e di numerose fazioni ribelli;

-l'11 maggio 2015 almeno 8 soldati maliani sono stati uccisi e 11 sono rimasti feriti in un'imboscata dei ribelli separatisti a nord di Timbuktu;

-il 5 maggio 2015 l'offensiva dei separatisti in Mali si estende al centro del paese, dove è stata violata la tregua firmata a febbraio tra ribelli e governo;

-il 30 aprile 2015 i caschi blu dell'Onu respingono un nuovo attacco dei ribelli in Mali. Si tratta del secondo attacco in due giorni, dopo quello nel villaggio di Goundam in cui sono morte tre persone. I combattimenti si sono intensificati anche in altre parti del paese; -il 29 aprile 2015 due soldati e un bambino sono stati uccisi da un gruppo di uomini armati nel nord del Mali;

-il 15 aprile 2015 almeno tre civili sono morti e nove soldati sono rimasti feriti in un attentato suicida che ha colpito una base delle Nazioni Unite ad Ansongo, nel nord del Mali;

-il 6 aprile 2015 un cittadino olandese ostaggio del gruppo Al Quaeda nel Maghreb islamico (Aqm) è stato liberato dai soldati delle forze speciali francesi durante un'operazione nel nord del Mali;

-il 31 marzo 2015 un operatore della Croce rosse è stato ucciso in Mali in un attacco armato da parte di un gruppo di miliziani Jihadisti. Un altro operatore è stato ferito.

La gravità della situazione in Mali è confermata anche dalle informazioni attinte dal sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri che, seppur dirette ai turisti occidentali, danno conto di una situazione davvero preoccupante; si legge infatti che "In ragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristici e delle conseguenti minacce all'incolumità di cittadini occidentali (da ultimo il 5 febbraio 2016 presso la base ONU e l'hotel Palemraie a Timbuctu, il 20 novembre ed il 7 agosto scorso 2015 rispettivamente nella Capitale e nella città di Savarè dove comandi di terroristi hanno attaccato una struttura alberghiera causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri), sono assolutamente da evitare viaggi nel Paese. Si invitano i connazionali eventualmente presenti nel Paese ad evitare i luoghi ad elevata concentrazione di persone, quelli maggiormente frequentati da stranieri e gli assembramenti, Alla luce dell'elevato rischio terroristico nel Paese, le Autorità del Mali hanno prorogato fino al 31 marzo 2016 lo stato di emergenza inizialmente decretato per il periodo delle festività natalizie. Il Mali attraversa inoltre una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Kidal e Menaka. Dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, nanché la costante, concreta minaccia di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako (nella notte del 7 marzo 2015, un attentato in un bar frequentato anche da stranieri ha provocato morti e feriti), è pertanto da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale".

Le informazioni provenienti dalle fonti richiamate, dunque, evidenziano un quadro di persistente mancanza di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi cittadino maliano di essere vittima di attentati rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana (conf. Tribunale di Trieste ord. 05.01.2016 R.G. 418/2015, Tribunale di Potenza ord. 20.01.2016 R.G.n.2799/2015).

La situazione descritta consente, in ultima analisi, di affermare che in questo paese è presente una situazione di scontro tra gruppi armati e di violenza diffusa non controllabile dalle autorità statali, tale da integrare la nozione di conflitto armato di cui all'art.14 lett.c) del D.Lgs.251/2007.

Ald)

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sez. IV, Sent., 30.01.2014, n.285/12) ha, infatti, recentemente chiarito che "in assenza di qualsivoglia definizione, all'interno della direttiva, della nozione di conflitto armato interno, la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati (sentenze del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Racc. pag. I-11061, punto 17, e del 22 novembre 2012, Probst, C-119/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20). Nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro" escludendo tuttavia che tale nozione ricomprenda anche le violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo.

Essa ha affermato il principio che "la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona", pervenendo ad ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, "quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".

Né può imporsi al richiedente di rimpatriare in un'area meno pericolosa del paese di

origine anche se coincidente con quella da cui proviene.

Occorre rammentare che l'art.8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta (abrogata a decorrere dal 21 dicembre 2013 dalla direttiva n.2011/95/UE del 13/12/2011, il cui art.8 ha mantenuto nella sostanza la previgente formulazione) prevedeva al paragrafo 1 che "Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese", precisando al paragrafo 2 che "Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda".

La norma in esame della direttiva lasciava (e lascia tuttora) dunque agli stati membri la facoltà se trasporla o meno nel proprio ordinamento ("gli Stati membri possono stabilire"): nel caso dell'Italia, l'attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 251 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell'art.8 della direttiva medesima.



Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento (v. Cass. ord. n.2294 del 2012, n.20646 del 2012 e n.8399/2014) e non è quindi applicabile al caso di specie, sicché il giudice, nell'esaminare la domanda di protezione, è legittimato a non avvalersi del criterio ivi stabilito.

A questo riguardo va chiarito che la Corte di giustizia, con la sentenza n.172 del 2009, Elgafaji, quando ha affermato, come dianzi ricordato, che "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia", non ha inteso negare in assoluto la necessità del requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui all' art.15 lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente al D.Lgs. n.251/2007. art. 14, lett. c), avendo avuto cura di precisare che l'art. 15, lett. c) della direttiva, laddove definisce il danno come una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, si deve intendere il termine «individuale» anzitutto nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità (paragrafo 34) e che "si può tenere conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato. come risulta dall'art. 8, n. 1, della direttiva" (paragrafo 40).

In tanto, quindi, la provenienza geografica del richiedente da una determinata area di un paese, solo in una parte del quale è presente una siffatta minaccia, può assurgere a criterio di individualizzazione del rischio valutabile da parte dello Stato membro chiamato ad esaminare la domanda, in quanto detto Stato abbia trasposto nel proprio ordinamento il principio sancito dall'art.8 della direttiva 2004/83/CE e ribadito dall'art.8 della direttiva n.2011/95/UE del 13.12.2011.

Siccome, come in precedenza spiegato, quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento, il criterio in esame non è applicabile (nel senso che non è possibile applicarlo) o, in ogni caso, è possibile non applicarlo per valutare la sussistenza del requisito dell'individualità della minaccia grave alla vita o alla persona.

Nella vicenda esposta sono dunque ravvisabili elementi tali da integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto la situazione raggiunge l'intensità richiesta per ritenere che se il ricorrente rientrasse in Mali correrebbe l'effettivo rischio di un danno grave alla persona, stante, appunto, il perdurare ed il diffondersi di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria;

Aled)

Accoglimento parziale del 27/04/2016 RG n. 7146/2015

- riconosce a Diaguote Camara (Mali) lo status di protezione sussidiaria;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Padova, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 2610412016

II G.O.T.

Dr. Monica Manzato

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA DEPOSITATO

2 7 APR. 2016

Il Funzionario Gludiziario